

## CONVENZIONE

per l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 53 del Decreto Legge 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 *"Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche"* e di una quota dell'avanzo vincolato del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, tramite buoni spesa

tra

**Comune di Malnate, P.zza Vittorio Veneto 2 - 21046 Malnate (Va) - Partita IVA 00243280120**, in persona della signora Calcagno Enza, nata a Niscemi il 23.09.1965, funzionario responsabile dell'Area Servizi alla Persona del Comune di Malnate, domiciliata per la carica presso la sede comunale, fornita ai sensi dell'art. 107 comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000, della rappresentanza esterna per la stipula dei contratti per conto del Comune di Malnate,

e

**Tigros S.p.A., Via del Lavoro, 45 - 21048 Solbiate Arno (VA) - Partita IVA 12790620152**, in persona della signora ORRIGONI MARIAVERONICA, nata a Varese (VA) il 30.09.1983, in qualità di legale rappresentante,

di seguito denominate, congiuntamente, le Parti

premesso che

- il Comune di Malnate, in data 21.10.2021, 28.10.2021 e 9.12.2021 ha deliberato, con atti di indirizzo di Giunta Comunale, l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 53 del Decreto Legge 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 *"Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche"* e di una quota dell'avanzo vincolato del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali;
- il Comune di Malnate ha verificato sul mercato la disponibilità di operatori economici del settore mediante avviso pubblico per la costituzione di un elenco di esercizi commerciali interessati alla fornitura di prodotti alimentari di prima necessità, tramite buoni spesa;
- che Tigros S.p.A. con domanda, prot. n. 23500/2021 del 5.11.2021, ha richiesto l'inserimento nell'elenco degli esercizi commerciali per la fornitura di prodotti alimentari di prima necessità, tramite buoni spesa;

si conviene e stipula quanto segue

### **Art. 1 – Oggetto della convenzione**

Le Parti si danno atto che, al fine di realizzare gli interventi di solidarietà alimentare, procederanno con la seguente modalità:

- acquisto da parte del Comune di carte regalo emesse da Tigros S.p.A. per acquistare generi alimentari e beni di prima necessità (ad eccezione di alcolici quali vino, birra e super alcolici vari), destinati alla popolazione residente nel Comune di Malnate in possesso dei requisiti per accedere al beneficio economico in oggetto.

### **Art. 2 – Modalità di attuazione**

L'emissione delle carte regalo è a cura di Tigros S.p.A..

Il ritiro delle carte regalo avverrà presso il punto vendita di via J. F. Kennedy, n. 34 a Malnate (VA) a cura di un incaricato del Comune munito di idonea autorizzazione scritta da parte del Comune al ritiro e previa sottoscrizione per ricevuta.

Le carte hanno le seguenti caratteristiche:

- Carte regalo plastificate,
- utilizzabili presso il punto vendita di via J. F. Kennedy, n. 34,
- dotate di banda magnetica e utilizzabili a scalare per una o più spese fino a esaurimento del valore,

- disponibili in tagli fissi di valore 10,00 €, 50,00 €, 100,00 €,
- valide fino a 24 mesi dalla data di emissione, l'eventuale importo residuo dopo la scadenza non è rimborsabile,
- è consentito usare più carte per lo stesso pagamento e saldare l'importo residuo dovuto per la spesa con altre forme di pagamento,
- non sono nominative, né personalizzabili e non consentono la contraffazione,
- non sono convertibili in denaro contante, non danno diritto a resto in caso di utilizzo parziale e non possono dar luogo a ricevere prestazioni diverse da quelle previste in convenzione.

L'acquisto delle carte regalo si configura come operazione fuori campo IVA ai sensi del DPR 633/72, articolo 2, III comma lettera a).

La consegna delle carte ai cittadini beneficiari dell'iniziativa è compito del Comune.

Tigros S.p.A. autorizza sin da ora la pubblicazione sul sito comunale, e/o tramite volantini cartacei, dei dati relativi all'esercizio commerciale quali nome, via, numero di telefono, e-mail, al fine di informare la cittadinanza e agevolare l'utilizzo dei buoni spesa.

### **Art. 3 – Contributo da parte di Tigros S.p.A.**

Tigros S.p.A. contribuisce al sostegno all'iniziativa di cui alla presente Convenzione, concedendo al Comune uno sconto del 15% (quindicipercento) sul valore nominale di acquisto delle carte che verrà riconvertito in ulteriori card.

### **Art. 4 - Pagamenti**

Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:

TIGROS S.p.A.

BPER BANCA - filiale di CASTRONNO

Codice IBAN: IT17I0538750140000042241798

### **Art. 5 – Durata**

La presente convenzione ha validità per il periodo di emergenza relativa al rischio sanitario connesso al COVID-19 e comunque secondo le disposizioni nazionali in materia.

Qualora alla scadenza della presente Convenzione, il Comune non avesse distribuito alla popolazione parte delle carte regalo provvederà, entro il termine di 15 giorni dal predetto termine, a restituire a Tigros S.p.A. le carte regalo non assegnate, al netto delle carte regalo fornite in omaggio. Tigros S.p.A., effettuati i necessari controlli, procederà a rimborsare al Comune l'importo complessivo delle carte regalo non assegnate, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione delle carte regalo, restituite a Tigros S.p.A..

### **Art. 6 - Controversie**

Le parti si impegnano a risolvere bonariamente eventuali controversie che dovessero insorgere. Per tutte le controversie non risolte in via amministrativa, è competente il Foro di Varese.

### **Art. 7 - Richiami di Legge**

Per tutto quanto non previsto e specificato nella presente convenzione, si fa rinvio alle norme e ai regolamenti vigenti in materia.

Letto confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Malnate

Enza Calcagno

Responsabile Area Servizi alla Persona

Per Tigros S.p.A.

MariaVeronica Orrigoni

Legale Rappresentante

*“Documento firmato digitalmente: la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 21 e 24. D.Lgs. 82/2005”.*